

23/10/2015

Contratto a termine, il Jobs act si applica dal 25 giugno

di Olimpio Stucchi

La Corte di cassazione, con sentenza 21266/2015, ha stabilito che, in caso di conversione di contratti a termine stipulati prima del 25 giugno 2015, si applica la norma contenuta nel **collegato lavoro del 2010** e non il Jobs act.

Il caso posto all'attenzione della Corte ha infatti interessato l'impugnazione di due **contratti a termine** sottoscritti in data anteriore l'entrata in vigore del collegato lavoro (legge 183/2010) rispetto ai quali la lavoratrice ha chiesto la riforma della pronuncia d'appello che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria.

Nella sentenza, i giudici di piazza Cavour rilevano anzitutto come la materia del risarcimento per illecita apposizione del termine sia stata oggetto di una prima novella, per effetto della legge 183/2010, ove, all'articolo 32, comma 5, è stata introdotta un'indennità risarcitoria forfettaria, compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per i casi di conversione del contratto a tempo determinato.

Tale indennità, peraltro, per espressa previsione normativa (articolo 32, comma 7, della legge 183/2010) doveva essere applicata anche in caso di giudizio già pendente alla data di entrata in vigore della riforma (24 novembre 2010). In tal modo, anche per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del collegato lavoro, il giudice doveva liquidare in favore del lavoratore un'indennità risarcitoria omnicomprensiva, anziché condannare il datore a corrispondere tutte le retribuzioni non erogate dalla data di scadenza del contratto sino alla riammissione in servizio del dipendente.

Con il Dlgs 81/2015 (entrato in vigore il 25 giugno 2015), è stata introdotta una nuova indennità per i casi di trasformazione del contratto a termine, con contestuale abrogazione dell'articolo 32, commi 5 e 6, della legge 183/2010.

Di qui, il dubbio posto all'attenzione della Corte su quale dei due regimi risarcitori applicare in caso di giudizio già instaurato al 25 giugno 2015.

La Suprema corte osserva, in primo luogo, che la disposizione dell'articolo 28 del Dlgs 81/2015 ha natura innovativa e non può considerarsi semplice riformulazione della norma previgente, dal momento che l'indennità è ora ancorata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr.

In secondo luogo, la Cassazione rileva l'assenza di una disposizione transitoria che riconosca efficacia retroattiva al regime dell'articolo 28 del Dlgs 81/2015 che, peraltro, è norma di natura sostanziale.

Per tali motivi, in applicazione del principio generale di successione delle leggi nel tempo, la Corte ha riconosciuto che l'articolo 28 del Dlgs 81/2015 potrà essere applicato ai soli contratti a termine stipulati dal 25 giugno 2015. Nel caso, invece, di contratti stipulati in data anteriore, e per cui sia già pendente giudizio, continuerà a trovare applicazione il previgente regime dell'articolo 32, commi 5 e 6, della legge 183/2010.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved